

Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 109

- 1.** Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
- 2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9313 (2.1.233.3.06.04.) con la denominazione: << Finanziamenti a favore delle Amministrazioni interessate per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1988.
- 3.** Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
- 4.** Sul precitato capitolo 9313 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
- 5.** Sul medesimo capitolo 9313 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.